



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI SICILIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- \_\_\_\_\_ Presidente e Relatore
- \_\_\_\_\_ Giudice
- \_\_\_\_\_ Giudice
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4672/2016  
spedito il 14/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 591/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AGRIGENTO  
contro:

\_\_\_\_\_

**difeso da:**

ASTUTO SALVATORE  
VIA DANTE ALIGHIERI N 163 92100 AGRIGENTO

**proposto dall'appellante:**

\_\_\_\_\_

**difeso da:**

F \_\_\_\_\_  
V \_\_\_\_\_

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20080000003311 TARSU/TIA 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4672/2016

UDIENZA DEL

19/02/2020 ore 11:00

N°

1824/01/00

PRONUNCIATA IL:


19/02/2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

21/04/2020

Il Segretario

Il Segretario



## RITENUTO IN FATTO

Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il contribuente [redacted] impugnava, convenendo in giudizio l'ATO GE.SA. AG.2 s.p.a., l'avviso di accertamento n. 2000000003311 notificatogli per TARSU riferita all'annualità 2008.

Lamentava l'illegittimità dell'avviso per difetto di presupposto impositivo e per maturate decadenza e prescrizione.

In quella fase processuale la società esattrice si costituiva a difesa dell'atto ex adverso impugnato.

Con decisione n. 591/16 la Commissione adita accoglieva le domande formulate nel ricorso introduttivo condannando la resistente alle spese di quella fase del giudizio.

Con ricorso in appello la società [redacted] grava la sfavorevole decisione ribadendo le difese già rappresentate in prime cure ed fondate sulla violazione, da parte del contribuente, delle prescrizioni in materia dettate dal D.lgs. 507/93.

Nella fase de qua il contribuente è costituito per la conferma della decisione di primo grado a sé favorevole.

Ad avviso del Collegio la sentenza gravata va confermata integralmente per le ragioni di cui appresso in :

## DIRITTO


Preliminarmente il Collegio osserva che l'eccezione di maturata decadenza sollevata dalla parte privata appare fondata risultando trascorso più di un quinquennio tra l'annualità (2008) in contestazione e la data di notificazione dell'avviso (2015).

Il credito azionato a mezzo dell'avviso contestato appare inoltre affetto da maturata prescrizione estintiva in considerazione della oramai consolidata giurisprudenza anche della Suprema Corte di Cassazione che fissa nel quinquennio i termini di prescrizione anche dei tributi locali (ex plurimis : Cass. sent. n. 4283 del 23.02.2010).

In particolare la Cassazione ha sostenuto che i tributi locali, a differenza di quelli erariali, sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

Né l'appellante ha documentato in corso di giudizio l'esistenza di atti interruttivi.

Per il resto non appaiono conducenti le argomentazioni difensive del contribuente quanto al difetto di presupposto impositivo atteso che non pare preveduta dal Legislatore la pretesa differenziazione tra ragioni di esclusione dal tributo ed agevolazioni atteso che la disciplina dettata dal



D.Lgs. 507/93 impone al soggetto che intenda escludere dalla tassazione ovvero pretendere agevolazioni relativamente a TARSU su immobili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo di denunciare formalmente all'Ente territoriale le cause di esclusione od agevolazione con diritto a beneficiarne a decorrere dall'annualità successiva alla denuncia .

Vero è che la incontestata perizia acquisita agli atti processuali dal [ ] documenta le condizioni degli immobili dallo stesso posseduti e prova la loro incapacità di produrre rifiuti solidi urbani ma tale prova è risultata tardiva a mente dell'art. 70 del citato decreto legislativo quanto all'annualità in contestazione .

Va, comunque, confermata la decisione gravata mentre il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La COMMISSIONE Tributaria Regionale di Palermo, sezione prima , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , rigetta l'appello proposto dalla società ATO GE.SA. Ag. s.p.a. avverso la sentenza della Commissione provinciale di Agrigento n. 591/16 che conferma e condanna l'appellante alla rifusione , in favore di [ ] , delle spese della presente fase del giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Astuto che dichiara di averle anticipato.

Così deciso in Palermo addì 19/2/2020

IL PRESIDENTE ESTENSORE

